

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI PAVAROLO

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
DEL 18/06/2026**

**SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2026
E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**IL REVISORE UNICO
Dott. Carlo Rogano**

Il sottoscritto Revisore Unico

- vista la proposta di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2026 e stato di attuazione dei programmi.
- Preso atto che con deliberazione del C.C. n.37 del 15.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2026/2028
- Preso atto che con deliberazione del C.C. del 07/04/2026 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2025

Considerato

Che l'art. 193 del TUEL prevede che:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale e con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

Che l'art. 175 comma 8 del TUEL prevede che:

"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"

Esaminata

La documentazione fornita dall'ente dalla quale si evince che i responsabili del servizio non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale sia di competenza che della gestione residui.

Verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio,
- verificata l'inesistenza dei debiti fuori bilancio
- la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare.

Strambino, 18.06.2026

Il Revisore unico

Dott. Carlo Rogano